



**DELIBERA DEL 16 MAGGIO 1996 SUL NUMERO MINIMO DI "PEZZI" NEGLI ULTIMI
24 MESI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PUBBLICISTI**

Al fine di meglio definire "l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio" indispensabile per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, secondo quanto disposto dall'articolo 35 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, questo Consiglio interregionale, viste anche le modalità adottate da altri Consigli regionali

DELIBERA

che saranno accettate a far data dal 1° giugno 1996 soltanto le domande che contengano l'elenco circostanziato, numerato e sottoscritto dal direttore responsabile della pubblicazione, radio o tv, secondo il seguente schema:

- quotidiani:

minimo di 70 articoli negli ultimi 24 mesi;

- pubblicazioni settimanali, bi o tri settimanali:

minimo di 60 articoli negli ultimi 24 mesi;

- pubblicazioni quindicinali:

minimo di 40 articoli negli ultimi 24 mesi;

- pubblicazioni mensili o con altre periodicità:

minimo di 20 articoli negli ultimi 24 mesi.

Per i fotografi e i cineoperatori il Consiglio valuterà caso per caso.

Il Consiglio ricorda che la domanda va corredata anche dai giustificativi fiscali che comprovino l'effettivo e regolare pagamento dell'attività pubblicistica negli ultimi due anni, oltre alla documentazione legale prevista dall'articolo 31 della citata legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti.

Resta valida la possibilità, da parte di questo Consiglio interregionale, di "richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati" (articolo 34 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 3 febbraio 1963).